



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA sull'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RIDUZIONE DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 5 COMMA 3 DEL D.LGS. 368/2001 PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 comma 3-*sexies* del d.lgs. 165/2001;

vista la circolare del Ministero Economia e Finanze prot. 64981 del 19/7/2012 e in particolare la parte III "Lo schema di relazione tecnico finanziaria";

vista la relazione illustrativa 12.1.2013 dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo 8.1.2013 "Riduzione dei termini previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 368/2001 per contratti a tempo determinato";

dato atto che:

- la relazione tecnico finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione;
- per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa;

si redige la presente relazione tecnico finanziaria sull'ipotesi di accordo decentrato integrativo relativo alla riduzione dei termini per la riassunzione di personale a tempo determinato.

L'ipotesi di accordo permette la riassunzione di personale nei casi ivi indicati decorsi 30 o 20 giorni di interruzione fra un rapporto lavorativo e il successivo a seconda che la durata iniziale del contratto sia o meno superiore a sei mesi. Resta invariato il termine complessivo di durata di un contratto di lavoro a tempo determinato, fissato dal legislatore in 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (art. 4bis D.Lgs. 368/2001).

L'accordo decentrato non determina effetti economici né sul bilancio né sul fondo, trattandosi di accordo normativo che non attribuisce particolari benefici economici, bensì si limita a modificare le condizioni giuridiche che permettono l'assunzione.

In fase di assunzione di personale a tempo determinato, indipendentemente dal periodo di interruzione fra un rapporto lavorativo e il successivo, l'Ente dovrà assicurare le risorse in bilancio per il trattamento economico del personale a tempo determinato ed eventualmente tenere conto dell'incidenza del personale assunto a tempo determinato sul fondo per la contrattazione integrativa (esempio incidenza eventuale per indennità di comparto o maneggio valori in caso di attribuzione della qualità di agente contabile, ecc.)

In ogni caso in fase di assunzione di personale a tempo determinato l'Ente dovrà osservare le disposizioni che limitano le assunzioni e le disposizioni volte al contenimento della spesa di personale, di seguito elencate:

- art. 76 comma 4 D.L. 112/2008 rispetto del patto di stabilità;
- art. 76, comma 7 del D.L. 25-6-2008 n. 112, che vieta agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale;
- art. 39, comma 1, della L.449/1997 e art. 91,1° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n.267 ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

- art. 1, comma 557 della legge 296/2006, che statuisce fra l'altro che, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale;
- art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, che dispone fra l'altro che gli enti possono avvalersi di personale a tempo determinato o convenzioni o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Porto Mantovano, 11/2/2013

Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario

Il Responsabile Ragioneria
rag. Laura Bendoni
per quanto di competenza

Avv. SARA RADARI

